

aiuti alle imprese

Garanzia Sace estesa alle operazioni di refinancing

Superato il limitato campo di azione alla sola nuova finanza

Paolo Rinaldi

La legge di Bilancio in discussione interviene su Garanzia Italia di Sace superandone un limite molto forte che la rendeva meno competitiva – specie per le imprese non-Pmi – rispetto a quella offerta da Fondo centrale di garanzia all'articolo 13 del Dl 23/2020.

Oggi, infatti, Sace può erogare esclusivamente nuova finanza, essendo esplicitamente vietato che le somme erogate e oggetto di garanzia vadano a riduzione di esposizioni esistenti. Le Pmi, invece (ma anche le imprese fino a 499 dipendenti), possono godere della garanzia Mcc anche su finanziamenti erogati per rifinanziare esposizioni preesistenti, ai sensi del comma 1, lettera e) dell'articolo 13.

Il gap di servizio tra Sace e Mcc ora viene colmato: dal 1 ° gennaio 2021 Sace potrà garantire anche le operazioni di refinancing, ovvero i finanziamenti destinati – anche – al rimborso di finanziamenti preesistenti, nell'ambito di operazioni di rinegoziazione e/o consolido del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria.

La condizione di accesso alla garanzia è duplice, e simile a quella di Mcc: il finanziamento deve prevedere l'erogazione di credito aggiuntivo («nuova finanza») in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione, e il rilascio della garanzia Sace deve essere idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. Per la quota parte di erogazione del finanziamento garantito destinata al rimborso di finanziamenti preesistenti, non è previsto l'accredito sul conto corrente dedicato, proprio per consentire alla banca di effettuare eventuali compensazioni tra importi a debito e a credito.

Non va dimenticato, infine, che la garanzia Sace consente – in base al comma 2, lettera a) – l'applicazione di una moratoria sino a tre anni (che raramente è stata concessa dalle banche sino ad oggi, essendo discrezionalità dell'istituto determinare la durata della moratoria effettivamente applicata al singolo finanziamento).

La nuova formulazione di Garanzia Italia consentirà nel 2021 l'operatività di Sace anche per interventi di refinancing garantiti, che risulteranno particolarmente graditi al ceto bancario in presenza di crediti chirografari (ben di rado il refinancing ha sino ad oggi riguardato mutui con garanzia ipotecaria, anche per il timore di perdere una garanzia già valida e consolidata).

Il primo semestre 2021 sarà infatti fondamentale per le banche per prepararsi alla scadenza delle moratorie – che la finanziaria proroga al 30 giugno 2021 – poiché il regolatore europeo ha più volte pubblicamente sollecitato gli istituti a valutare la capacità di rimborso del debitore ben prima della scadenza delle moratorie, e in particolare ad operare i necessari accantonamenti tempestivamente. Il rischio di arrivare tardi e dovere accantonare è ben presente, e si somma a quelli – oggetto di intenso dibattito – che si spera vengano risolti dall’atteso intervento della Commission europea su calendar provisioning e nuova definizione di default (Ndd).

L’intervento di Sace consentirà di affrontare meglio l’attività di refinancing di posizioni già esistenti – ma ancora oggetto della moratoria ex articolo 56, come prorogata, o di moratoria Abi – così che prima delle rispettive scadenze l’impresa disponga già di un nuovo finanziamento, garantito da Sace, e con una struttura di flussi compatibile con il piano industriale e finanziario che necessariamente l’impresa dovrà presentare all’atto della richiesta di rifinanziamento. Siamo di fronte ad operazioni nei confronti di imprese in gran parte in bonis, alcune delle quali tuttavia già a stage 2, che presentano maggiori accantonamenti e a rischio di transitare a Utp.

Già da gennaio si potranno predisporre piani finanziari e tavoli negoziali, evitando che – alla scadenza della moratoria e in presenza della incapacità dell’impresa di far fronte al debito accumulato – di rinegoziare il debito a quella data, o successivamente, con il timore di porre in essere una misura di *forbearance*.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Rinaldi